

COMUNE DI SCALENGHE

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti locali, nelle ordinanze del Sindaco, nelle leggi e nei regolamenti dello Stato in materia di polizia e ad accertare le infrazioni alle norme stesse per l'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e dei provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse.

Art. 2 Soggetti

Il servizio di polizia urbana, preordinato al buon uso del pubblico demanio e ad assicurare l'ordinario svolgimento della vita pubblica e privata nonché il disciplinato andamento dei servizi pubblici locali, è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive funzioni.

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3 Suolo pubblico, occupazione, lavori e depositi

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni di suolo pubblico, nonché le modalità per l'esecuzione dei lavori nello stesso sono disciplinati dalle norme del presente regolamento e da quelle del C.d..S. D.lgs. 30.04.92 N. 285 e succ. modif.

Art. 4 Attività vietate

Sulle vie e piazze è vietato svolgere qualsiasi attività che possa arrecare disturbo o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale. E' vietato giocare a pallone.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 5 Concessione

E' fatto divieto di occupare suolo pubblico senza specifico atto di concessione.

La relativa richiesta, da parte degli interessati, deve essere redatta in carta legale , ove occorra, corredata della necessaria documentazione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa.

Il suolo pubblico deve essere utilizzato esclusivamente per i motivi indicati nella concessione.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 6

Sistemazione dei materiali depositati sul suolo pubblico

Il deposito, sulle strade o piazze, di materiale, specie se edilizio - una volta autorizzato - deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, ecc.) , del materiale stesso.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 7

Obblighi del concessionario

Il titolare della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico, deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a. limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
- b. ridurre, al termine del periodo fissato, in pristino stato il terreno occupato.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 8

Proroga della concessione temporanea

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificativa, il Sindaco potrà concedere una congrua proroga.

Art. 9

Ripristino e pulizia del suolo pubblico

Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia.

Gli eventuali materiali di risulta dovranno essere trasportati, a cura del concessionario, nelle apposite discariche .

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 10

Decadenza della concessione

Si procederà alla pronuncia della decadenza della concessione del suolo pubblico:

1. per aver tenuto i materiali e le attrezzature in disordine e in modo indecoroso;
2. quando, senza giustificato motivo, non si sia fatto uso continuativo dell'area avuta in concessione per due terzi della durata della validità della concessione medesima;
3. per l'inosservanza delle prescrizioni alle quali la concessione è stata rilasciata.

TITOLO III NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 11

Divieto di imbrattare il suolo pubblico

E' vietato imbrattare, in qualsiasi maniera, il suolo pubblico con rifiuti, spazzature, carta e con qualsiasi altra sostanza solida o liquida.

Qualora, durante le operazioni di carico e scarico di cose o nell'esecuzione di qualunque altro atto permesso dalle norme vigenti, si dovesse verificare la caduta di oggetti o detriti sul suolo, dovrà provvedersi alla loro tempestiva asportazione e alla perfetta ripulitura del manto stradale.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 12

Divieto di lavaggio veicoli

Sulle aree pubbliche di circolazione è fatto divieto di lavare veicoli, anche se tali operazioni siano eseguite senza fare uso di acqua potabile.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 13

Doveri dei commercianti ambulanti

Gli esercenti attività commerciali ambulanti sono tenuti, dopo aver terminato le operazioni di vendita, ad accatastare i rifiuti prodotti in modo da agevolare la raccolta.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 14

Deposito e raccolta dei rifiuti solidi urbani

Indipendentemente dal sistema di raccolta adottato (sacchi a perdere, contenitori) debbono essere osservate le seguenti norme generali:

- i rifiuti ammessi sono esclusivamente quelli solidi urbani derivanti da insediamenti civili in genere o anche industriali, agricoli, artigianali, commerciali, ospedalieri ecc., purché i rifiuti siano assimilabili a quelli urbani;
- non sono ammessi, oltre ai rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, agricoli, ospedalieri, ecc., non assimilabili agli urbani, i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi, le apparecchiature deteriorate ed obsolete, i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, i fanghi derivati dalle operazioni delle acque usate, i rifiuti tossici e nocivi, i materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, ecc.), gli esplosivi, i materiali radiattivi, le carogne di animali.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 15

Raccolta di rifiuti con contenitori

La raccolta dei rifiuti è organizzata con il sistema dei contenitori , è vietato introdurre, nei medesimi, oggetti di grosso volume ed imballaggi in genere al fine di non impegnare, inutilmente, lo spazio a disposizione. Carta e cartone, vetro, plastica, ingombranti , sfalci e residui di potatura, devono essere conferiti presso le apposite isole ecologiche o nel centro di raccolta differenziata.

E' vietato estrarre dai medesimi contenitori , qualsiasi oggetto o materiale ivi depositato.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 16

Divieto di spostamento di contenitori

E' vietato spostare, dai luoghi ove sono stati collocati, i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 17

Sgombero della neve nell'abitato

Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o inquilino è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 18

Servizi igienici nei locali pubblici

Agli esercenti di bar, caffè, trattorie, osterie ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici .

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

TITOLO IV PUBBLICO DECORO

Art. 19

Indumenti e biancheria appesi alle finestre

Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, è vietato distendere o appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali od altri oggetti consimili.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 20

Battitura di tappeti, stuoie ecc.

Dopo le ore 8 e fino alle ore 22, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze , è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 21

Innaffiamento di fiori su balconi o finestre

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 22

Divieto di imbrattare i passanti

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve, i conducenti di veicoli dovranno tenere un comportamento di guida tale da evitare, in qualunque modo, di bagnare, imbrattare o inzaccherare le persone in fase di attraversamento delle strade, oppure in transito o in sosta sui marciapiedi.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

TITOLO V DELLA PUBBLICA QUIETE

Art. 23

Uso per scopi pubblicitari di apparecchi sonori

Il funzionamento per pubblicità di apparecchi radio, grammofoni, juke box ed altri apparecchi radiotelevisivi ed apparecchi riproducenti suoni, è consentito all'interno dei negozi di vendita, a condizione che la tonalità del suono sia tenuta bassa, in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 24

Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Durante lo svolgimento di fiere e mercati l'uso dei mezzi sonori è consentito, purché non venga arrecata molestia ai visitatori ed agli altri venditori.

Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali ed uffici pubblici.

Nell'ambito dei casi comunque consentiti, l'uso dei mezzi sonori è autorizzato esclusivamente negli orari 8,30 – 12,30 e 15,30 – 19,30 .

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 25

Esercizio di attività rumorose

Le attività industriali o artigianali (quali opifici, stabilimenti, officine) ed attività consimili, che sviluppino, durante il loro svolgimento un'alta intensità di rumore, necessitano per un regolare funzionamento, di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal responsabile del settore interessato.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 26

Arti, mestieri ed attività rumorose

Nel capoluogo e negli altri centri abitati del territorio comunale, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle industrie, arti e mestieri rumorosi, quantunque autorizzati, sono consentiti nei limiti dei seguenti orari:

da ottobre ad aprile - dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18;

da maggio a settembre - dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 20.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 27

Custodia dei cani

I cani, di qualunque razza, dovranno essere condotti al guinzaglio.

I cani, indicati nel D.M. 09 Settembre 2003, dovranno essere condotti al guinzaglio, ovvero muniti di museruola, fitta e solida, tale da impedire che i medesimi possano mordere.

Ogni cane deve essere iscritto all'Anagrafe Canina .

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 28

Cani incustoditi

I cani incustoditi, saranno accalappiati, da personale all'uopo autorizzato, e portati allo stabulario autorizzato (Canile Sanitario) , ove saranno mantenuti per non oltre tre giorni.

La restituzione di questi, da richiedersi entro il termine di cui al comma precedente, è subordinata al rimborso della spesa sostenuta per il loro mantenimento.

Art. 29

Divieto di intralciare l'operato degli accalappiacani

E' vietato sottrarre cani all'accalappiatore favorendone la fuga.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 30

Insudiciamento del suolo da parte di animali

I proprietari ed i custodi dei cani, o di altri animali, condotti al guinzaglio sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri rifiuti sui marciapiedi o, comunque, che insudici le aree pubbliche. A questo proposito i conduttori di animali dovranno essere provvisti di appositi attrezzi (paletta, sacchetto, ecc.) per la rimozione delle feci .

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

TITOLO VI NORME DI PREVENZIONE

Art. 31

Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali

Le acque pluviali, cadenti sui tetti, saranno convenientemente raccolte in canali di scolo, da collocarsi secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 32

Canne fumarie e dispositivi per la dispersione dei gas tossici

Ogni fabbricato di civile abitazione, ogni officina, bottega o laboratorio ed ogni altro edificio ove si pratica l'uso del fuoco in focolari, fornelli, stufe, fucine e simili e dove, necessariamente, si sviluppi per mezzo di qualsiasi materia o prodotto naturale o artificiale una combustione deve essere fornito di canne di tiraggio, a perfetta tenuta per la fuoriuscita del fumo.

Le canne fumarie debbono essere prolungate fino al tetto.

Nel caso di tetti a livelli diversi di fabbricati comunque congiunti, le canne fumarie provenienti dal tetto più basso devono essere prolungate ad un livello superiore a quello del tetto più alto, in modo, comunque, di superare la linea di gronda di questo.

Ove non sia possibile osservare tale norma, le canne fumarie dovranno essere munite di appositi depuratori.

Le canne fumarie degli impianti industriali e degli impianti di riscaldamento funzionanti a combustibile diverso dal metano devono essere munite di appositi depuratori affinché le sostanze inquinanti, contenute nelle emissioni, rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente in materia (legge 615/1966).

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 33

Divieto di accendere fuochi

Non è permesso, in particolare in prossimità dei centri abitati, accendere fuochi o bruciare paglia, foglie e sterpaglie, se non in luoghi dove il fumo possa avere lo sfogo necessario in appositi camini.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 34

Oggetti rotolanti

Non è permesso sospingere, con moto rotatorio, lungo le aree di circolazione, cerchi, ruote di veicoli, botti ed altri oggetti simili di qualunque dimensione.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 35

Trasporto di determinati oggetti

Le travi, le antenne, le lastre metalliche e simili oggetti, di lunghezza superiore ai 3 metri, debbono essere affidati ad almeno due persone: una per ciascuna estremità.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 36

Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale.

E' pure vietato scuotere o danneggiare i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano in genere.

E' vietato l'uso delle attrezzature dei parchi giochi, dai soggetti di età superiore ai 14 anni. L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 37

Copertura dei pozzi, vasche, cisterne, ecc.

I pozzi, le vasche, le cisterne e simili, devono essere muniti di idonee protezioni, al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo per persone e/o animali.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 38

Nettezza delle facciate degli edifici

E' vietato imbrattare i muri.

Nei centri abitati gli edifici e le mura di cinta, dovranno essere mantenuti - a cura dei proprietari - nette da erbe ed altre vegetazioni allignanti negli interstizi delle opere murarie.

I proprietari dovranno altresì provvedere all'eliminazione di erbe o altra vegetazione che si sviluppi su marciapiedi e/o sedimi stradali di loro proprietà.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

TITOLO VII IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

Art. 39

Fontanelle pubbliche

E' vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 40

Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi

Nei giardini pubblici e/o nelle aree verdi è vietato calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati.

E' altresì vietato transitare con veicoli e giocare alla palla in tali aree.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 41

Uso dei parchi gioco e delle aree per attività ricreative

L'utilizzo delle aree attrezzate a "parchi gioco" o per attività ricreative (campetti di calcio, piastre polivalenti, piste di pattinaggio, campi da bocce), poste all'interno di aree residenziali, può avvenire di norma durante le ore diurne o sulla base di specifici orari indicati su apposite tabelle poste in prossimità delle aree stesse.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

Art. 42

E' vietato bivaccare su aree pubbliche, sia di giorno che di notte.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione della sanzione indicata nell'allegata tabella "A" al presente regolamento.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Abrogazione norme precedenti

Il precedente Regolamento di Polizia Urbana, adottato dal Podestà con deliberazione 08.04.1933 n. 215/2, è abrogato.

Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 44

Entrata in vigore delle norme regolamentari

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune senza seguito di opposizioni.

TABELLA A**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA****VIOLAZIONI ALLE NORME E SANZIONI PECUNIARIE**

Articolo	INFRAZIONE	SANZIONI Minimo Massimo	OBLAZIONE	Sanzioni accessorie
Art. 4	Effettuare sul suolo pubblico qualsiasi gioco che può comportare disturbo o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 5	Occupare suolo o area pubblica o di uso pubblico senza la speciale concessione	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Rimozione immediata.
Art. 6	Depositare materiale, regolarmente autorizzato, sul suolo pubblico, senza che lo stesso sia sottratto, con opportuni mezzi alla vista dei passanti	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Rimozione immediata.
Art. 7	Non rispettare le condizioni fissate nell'atto di concessione	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Rimozione immediata.
Art. 9	Al termine del periodo concesso non lasciare in stato di perfetto ordine e pulizia le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 11	Imbrattare, in qualsiasi maniera il suolo pubblico	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione.
Art. 12	Lavare, sulle aree pubbliche di circolazione veicoli di qualunque specie, anche senza far uso di acqua potabile	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 13	Non provvedere, da parte di commercianti ambulanti dopo aver terminato le operazioni di vendita, ad accatastare i rifiuti in modo da agevolare la raccolta	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 14	Introdurre nei contenitori o trespolti materiali incandescenti (mozziconi di sigarette accese ecc.)	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 15	Introdurre nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, oggetti di grosso volume e non provvedere ad introdurvi, in pezzi, scatole di cartone ed imballaggi in genere, oppure estrarre dai medesimi contenitori il contenuto	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	

Articolo	INFRAZIONE	SANZIONI Minimo Massimo	OBLAZIONE	Sanzioni accessorie
Art. 16	Spostare, dai luoghi ove sono stati collocati, i contenitori o trespoli destinati alla raccolta dei rifiuti	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione.
Art. 17	Non provvedere, in caso di nevicate, al sollecito sgombrò della neve dai marciapiedi antistante la propria abitazione o giardino	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Provvederà personale del Comune con addebito delle spese al trasgressore.
Art. 18	Non provvedere, da parte degli esercenti di locali pubblici e luoghi di pubblico ritrovo, a tenere costantemente agibili ed a disposizione del pubblico i servizi igienici	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 19	Stendere o appendere, fuori delle finestre, terrazze e balconi, delle facciate dei fabbricati prospicienti vie e piazze o da questi visibili, biancheria, indumenti od altri effetti	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione.
Art. 20	Battere o scuotere, dopo le ore 8 e fino alle ore 22 tappeti stuoie o simili, nelle facciate delle case prospicienti vie o piazze	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 21	Non evitare la caduta di acqua sul suolo pubblico, a seguito dell'innaffiamento di vasi di fiori, posti su finestre o balconi	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 22	Non evitare, da parte di conducenti di veicoli, di bagnare imbrattare o inzaccherare le persone in presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 23	Uso di apparecchi riproducenti suoni all'interno dei negozi di vendita con tonalità alta tale da arrecare disturbo alla pubblica quiete.	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 24 1° c	Far uso, da parte di commercianti ambulanti, di amplificatori od altri mezzi acustici, oppure richiamare l'attenzione degli avventori con grida, richiami od azioni rumorose	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	

Articolo	INFRAZIONE	SANZIONI Minimo Massimo	OBLAZIONE	Sanzioni accessorie
Art. 24 II° c.	Durante lo svolgimento di fiere e mercati arrecare molestia ai visitatori e ad altri venditori mediante l'uso di mezzi sonori	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 24 III° c	Suonare nei pressi di scuole, ospedali o caserme, uffici pubblici, chiese, da parte di ambulanti regolarmente autorizzati	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 25	Insiediare opifici, stabilimenti, officine ecc., ove debbano esercitarsi attività rumorose, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del settore interessato.	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 26 -	Usare mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle industrie, arti e mestieri rumorosi, al di fuori degli orari consentiti	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 27	Condurre cani senza guinzaglio o museruola.	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 29	Intralciare l'operato degli accalappiacani	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 30	Non evitare che i proprietari di cani o di altri animali depositino i propri rifiuti sui marciapiedi o che insudicino le aree pubbliche	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione .
Art. 31	Non raccogliere in canali, a perfetta tenuta, le acque piovane cadenti sui tetti	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 32	Tenere le canne fumarie in muratura, terracotta o metalliche non a perfetta tenuta	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 33	Accendere fuochi o bruciare foglie e sterpaglie in luoghi ove il fumo non possa avere lo sfogo necessario in appositi camini.	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione.
Art. 34	Sospingere, lungo le aree di circolazione, con moto rotatorio, oggetti circolari di qualsiasi dimensione	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 35	Trasportare a braccia travi, antenne ecc., di lunghezza superiore a tre mt. senza affidarle a due persone	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	

Articolo	INFRAZIONE	SANZIONI Minimo Massimo	OBLAZIONE	Sanzioni accessorie
Art. 36	Salire sulle inferriate, monumenti, pali dei punti luce ecc. di proprietà comunale, o scuotere i sostegni dei segnali stradali ed elementi dell'arredo urbano	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Il Comune provvederà a ripristinare i danni con addebito delle spese al trasgressore.
Art. 37	Vasche, pozzi, cisterne e simili non muniti di idonee protezioni	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione, tramite apposizione di idonee protezioni.
Art. 38	Non provvedere a tenere nette da erbe, o da altra vegetazione, le pareti esterne degli edifici e mura di cinta posti nei centri abitati	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione.
Art. 39	Non chiudere i rubinetti delle Fontanelle Pubbliche, dopo Avere attinto l'acqua.	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 40	Entrare nelle aiuole dei giardini pubblici e nelle aree verdi o mettere in atto qualsiasi comportamento che possa arrecare danno, transitarci con veicoli oppure giocare al pallone.	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione.
Art. 41	Utilizzo delle aree attrezzate nelle ore non diurne o fuori dagli orari indicati nelle tabelle poste in prossimità delle aree.	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	
Art. 42	Bivaccare su suolo pubblico ed aree verdi, sia di giorno che di notte.	€ 25,00 ----- € 500,00	€ 50,00	

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

Titolo I – NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

ART. 2 - Soggetti

Titolo II - DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 3 - Suolo pubblico –Occupazione- Lavori e depositi

ART. 4 - Attività vietate

ART. 5 - Concessione

ART. 6 - Sistemazione dei materiali depositati sul suolo pubblico

ART. 7 - Titolare della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico

ART. 8 - Proroga della concessione temporanea

ART. 9 - Ripristini e pulizia del suolo pubblico

ART. 10- Decadenza della concessione

Titolo III - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART. 11- Divieto di imbrattare il suolo pubblico

ART. 12 – Divieto di lavaggio veicoli

ART. 13 - Doveri dei commercianti ambulanti

ART. 14 - Deposito e raccolta dei rifiuti solidi urbani

ART. 15 - Raccolta di rifiuti con contenitori

ART. 16 - Divieto di spostamento di contenitori

ART. 17 - Sgombero neve dall'abitato

ART. 18 - Servizi igienici nei locali pubblici

Titolo IV - PUBBLICO DECORO

ART. 19 - Indumenti e biancheria appesi alle finestre

ART. 20 - Battitura di tappeti , stuoie ecc.

ART. 21 - Innaffiamento di fiori su balconi o finestre

ART. 22 - Divieto di imbrattare i passanti

Titolo V - DELLA PUBBLICA QUIETE

ART. 23 - Uso per scopi pubblicitari di apparecchi sonori

ART. 24 - Esercenti commerciali , fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

ART. 25 - Insediamento ed esercizio di industrie ed attività rumorose

ART. 26 - Arti, mestieri ed attività rumorose

ART. 27 - Custodia dei cani

ART. 28 - Cani incustoditi

ART. 29 - Divieto di intralciare l'operato degli accalappiacani

ART. 30 - Insudiciamento del suolo da parte di animali

Titolo VI - NORME DI PREVENZIONE

ART. 31 - Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali

ART. 32 - Canne fumarie e dispositivi per la dispersione dei gas tossici

ART. 33 - Divieto di accendere fuochi

ART. 34 - Oggetti rotolanti

ART. 35 - Trasporto di determinati oggetti

ART. 36 - Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano

ART. 37 - Copertura dei pozzi , vasche , cisterne , ecc.

ART. 38 - Nettezza delle facciate degli edifici

Titolo VII - IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

ART. 39 - Fontanelle pubbliche

ART. 40 - Tutela dei giardini pubblici , dei viali e delle aree verdi

ART. 41 - Uso dei parchi gioco e delle aree per attività ricreative

ART. 42 - Bivacco su suolo pubblico ed aree verdi

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43 - Abrogazione norme precedenti

ART. 44 - Entrata in vigore delle norme regolamentari